

-9-

Comitato permanente

Seduta del 2 Ottobre 1912

Sono presenti: il Presidente Thingher, i Consiglieri Beneduce e Verardo e il Direttore Generale Corvi.
Assiste il Consigliere Romini come Segretario del Consiglio.

Il Direttore Generale informa il Comitato che S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha inviato alla Direzione Generale dello Istituto duecentocinquanta esemplari di uno studio, pubblicato dal professore Gaston Jèze nella Revue du Droit public et de la science politique en France et à l'étranger (che è stato anche tradotto dalla nostra Rivista di Diritto pubblico) sulla responsabilità pecuniaria dello Stato Italiano per effetto del monopolio delle assicurazioni - vita, pregando l'Istituto di inviare all'autore, come onorario, la somma di L. 500.

Il Comitato prende atto approvando.

Su richiesta del Direttore Generale, il Comitato autorizza le spese necessarie per l'acquisto di una cassa forte e per l'arredamento dei locali del quartiere preso in affitto al quarto piano del palazzo ove ha sede provvisoria la Direzione Generale dello Istituto, incaricando i

Consiglieri Anacleto e Verardo di prestare assistenza
al Direttore Generale per quanto riguarda tale suc-
cedimento.

Da ultimo, il Comitato Permanente
In ordine al regolamento dei rapporti col Tesoro
dello Stato nascenti dalla apertura di conto corrente
di Lire 5 milioni, accordata all'Istituto dall'art.
13 della legge 4 aprile u. s. N. 305, ed in specie circa
la liquidazione degli interessi da corrispondersi al
Tesoro sulle somme anticipate all'Istituto;
Sentita la relazione del Sig. Direttore Generale;
Ha considerato che il detto art. 13 fa obbligo
all'Istituto Nazionale di pagare sulle somme ri-
cevute in anticipazione un interesse pari a quello
medesimo che si corrisponde per i buoni del Tesoro, ma
non fissa alcun termine per la liquidazione ed il
pagamento di tali interessi, limitandosi a dichiara-
re che l'importo delle somme ricevute in anticipa-
zione verrà rimborsato nel termine massimo di 18 anni
a partire dal terzo esercizio della gestione dell'Istituto,
in annualità non inferiori al decimo delle somme
anticipate; e ciò porta alla logica conseguenza che
nessun interesse di mora possa in qualsiasi tempo rite-
nersi dovuto, e che non sia ammissibile la capitalizzazione

degli interessi medesimi;

Che trattandosi sostanzialmente di un'apertura di credito, di cui l'accreditato può nel proprio interesse usufruire gradualmente, è anche concepibile l'ipotesi che l'Istituto avesse dovuto per l'impianto prelevare la somma in una sola volta, ad esempio per l'acquisto di un edificio; e tale ipotesi chiarisce meglio che nulla giustificerebbe la capitalizzazione degli interessi alle scadenze semestrali, quando la legge che ha autorizzato l'operazione non stabilisce siffatte scadenze, ma regola altrimenti il rimborso dovuto dall'Istituto;

Che il gravare l'Istituto con la capitalizzazione semestrale degli interessi non appare conforme alla lettera della legge, giacché l'art. 13 in esame un solo preciso obbligo impone all'Istituto, quello cioè di dar principio alla restituzione delle somme avute in anticipazione a partire dal terzo esercizio della sua gestione, la quale si inizierà col 1° gennaio 1913; e nemmeno allo spirito della stessa legge, che è di favorire il nascere di un grande istituto statale di previdenza, i cui utili andranno per la loro totalità a beneficio della Cassa Nazionale, e per l'invalidità e la vecchiaia degli operai (articolo 14.)

Def

Ciò stante il Comitato Permanente ha de-



liberato che la Direzione faccia presente le mes-
se considerazioni al Ministero del Tesoro, al fine
di ottenere un'egua soluzione del dubbio inserito
sulla interpretazione dell'art. 13, di cui è caso.

Il Presidente del Consiglio

Imperatore

Il Direttore Generale - Il Consigliere Segretario

C. Lodi

G. Doppiuoz estensore